



SEGRETERIA NAZIONALE

“L’istruzione riparte”

Il testo del DL 104/2013 con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge

Nelle schede vengono riportati e commentati solo gli articoli e i commi che più direttamente riguardano l’organizzazione del sistema scolastico e la gestione del personale. Sono evidenziate le modifiche apportate al testo originario del decreto.

L'ISTRUZIONE RIPARTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Testo approvato dalla Camera dei Deputati	COMMENTO
<p>Art. 4</p> <p>Tutela della salute nelle scuole</p> <p>1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.».</p> <p>1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.</p>	<p><i>Il divieto di fumo nelle scuole è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche (cortili ed eventuali giardini).</i></p> <p><i>Il personale incaricato quale preposto alla sorveglianza per il rispetto della legge sul divieto di fumare è obbligato ad accettare la designazione. Non è prevista alcuna ragione che consenta di esimere dall'incarico il personale in questione.</i></p> <p><i>E fatto onere alle istituzioni scolastiche di attivare – nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili – incontri con le ASL del territorio sui temi dell'educazione alla salute e dei rischi derivanti dal fumo.</i></p>
<p>Art. 5</p> <p>Potenziamento dell'offerta formativa</p> <p>01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai</p>	<p><i>Il MIUR dovrà avviare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e concludere entro 12 mesi dall'avvio, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale per garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della</i></p>

regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai **regolamenti di cui ai** decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del **codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o

ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni.

nelle **istituzioni culturali e scientifiche**. Al concorso possono partecipare le università, **le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508**, e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro **dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Il concorso è bandito entro il **31 dicembre 2013**. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle **istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508**, o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo **audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori**, relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso

le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.

L'amministrazione scolastica potrà promuovere, in collaborazione con le regioni, progetti che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso sia nelle graduatorie provinciali che, in caso di mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali, nelle graduatorie d'istituto. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

<p>Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.</p> <p>4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,».</p>	<p><i>Con regolamento proposto dal Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro del lavoro, saranno definiti i diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.</i></p> <p><i>Si detta un indirizzo per la promozione nella scuola dell'infanzia del plurilinguismo, avviando l'acquisizione da parte dei bambini dei primi elementi della lingua inglese.</i></p>
<p>Art. 6</p> <p>Riduzione del costo dei libri scolastici</p> <p>1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le</p>	<p><i>L'innovazione più rilevante di questo articolo riguarda l'introduzione dell'adozione <u>eventuale</u> dei libri di testo, che deve comunque essere</i></p>

<p>seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» e la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;</p> <p>b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:</p> <p>01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti»;</p> <p>1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»;</p> <p>2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;</p> <p>3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.»;</p>	<p><i>effettuata – anche con l'indicazione di strumenti alternativi – nel rispetto dell'autonomia didattica e della libertà di scelta dei docenti, dei limiti di spesa e in coerenza con il piano dell'offerta formativa.</i></p> <p><i>È stata soppressa la previsione di un illecito disciplinare nei confronti del dirigente scolastico che desse esecuzione a delibere di adozione dei libri di testo o di strumenti alternativi che comportino il superamento dei tetti di spesa imposti dalle norme vigenti.</i></p>
<p>Art. 7</p> <p>Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica</p> <p>1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico</p>	<p><i>Nell'anno scolastico 2013/2014 è avviato, in via sperimentale, un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile,</i></p>

2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, **per le scuole di ogni ordine e grado.**

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,** vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, **le linee guida in materia di** metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, **anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,** nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi **della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché** di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, **incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative,** tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. **Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità** di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, **destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto,** oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di alunni, con particolare riferimento alla scuola primaria.

Viene correttamente richiamato quanto disposto dal CCNL in ordine agli interventi per le aree a rischio.

Per le finalità dei precedenti commi è autorizzata la spesa rispettivamente di Euro 3,6 Milioni per l'esercizio 2013 e Euro 11,4 Milioni per l'esercizio 2014 (comma 3).

<p>3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziati a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.</p>	<p><i>La promozione della pratica sportiva viene individuata come strumento di prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica.</i></p>
<p>Art. 8</p> <p><i>Percorsi di orientamento per gli studenti</i></p> <p>1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/ C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa»;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori»;</p> <p>c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle</p>	<p><i>Il decreto legislativo 21/2008 è modificato al fine di facilitare le scelte dei percorsi di studio e la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.</i></p> <p><i>Le Attività di Orientamento che eccedano l'orario d'obbligo possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche. La progettazione, la realizzazione e la valutazione di tali iniziative saranno realizzate nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinari.</i></p>

<p>seguenti: «negli ultimi due anni» e dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado»; c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»;</p> <p>d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gen-naio 2008, n. 21, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado.</p>	<p><i>Interventi specifici sono previsti nel caso di presenza di alunni con disabilità certificata, al fine di offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.</i></p> <p><i>Le proposte di orientamento devono essere incluse nel POF e pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica .</i></p> <p><i>A sostegno della realizzazione delle attività di orientamento è autorizzata la spesa annua di Euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e euro 5 milioni per l'anno 2014. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado.</i></p>
<p>Art. 8-bis</p> <p>Istruzione e formazione per il lavoro</p> <p>1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28</p>	<p><i>Con questo articolo aggiuntivo si precisa che i percorsi di orientamento comprendono anche misure per far conoscere il valore educativo e</i></p>

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;

b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

formativo del lavoro agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali e sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. A tal fine saranno concluse tra le imprese e le istituzioni scolastiche apposite convenzioni.

<p>Art. 9</p> <p>Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione</p> <p>1. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;».</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.</p> <p>3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Vengono introdotte alcune modifiche alle norme sui permessi di soggiorno per frequenza di attività formative, incrementandone la validità temporale.</i></p>
<p>Art. 10</p> <p>Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali</p> <p>1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico</p>	<p><i>Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di</i></p>

di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica **e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali**, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici **e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti**, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e **delle** finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, **dell'università** e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, **sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa**, con oneri di ammortamento a **totale** carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, **con** la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, **con** la **società** Cassa depositi e prestiti **Spa**, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.** A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, **dell'università** e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province auto-nome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-bis.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **predisporgono congiuntamente una relazione da trasmettere**

immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate, per la programmazione triennale 2013-2015, dal MEF, d'intesa con il MIUR, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Annualmente il Ministero delle infrastrutture, il MEF e il MIUR predispongono congiuntamente una relazione alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi.

annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-*quinq*ues, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1-*ter*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **in materia di detrazione per oneri**, alla medesima lettera *i-octies*), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: «nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di

I pagamenti effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

<p>conversione del presente decreto.</p> <p>3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività».</p> <p>3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,».</p>	
<p>Art. 10-bis</p> <p><i>Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici</i></p> <p>1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.</p> <p>2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle</p>	<p><i>Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere attuate le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Le prescrizioni per l'attuazione saranno definite e articolate con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 104.</i></p>

<p>risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Art. 10-ter</p> <p>Interventi di edilizia scolastica</p> <p>1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.</p>	<p><i>Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico potranno essere sottoscritte, fino al 30 giugno 2014, anche in forma olografa (e quindi manualmente) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 241/1990, che impone la firma digitale.</i></p>
<p>Art. 11</p> <p>Wireless nelle scuole</p> <p>1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività <i>wireless</i> per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.</p>	<p><i>Confermata sostanzialmente la stesura originaria.</i></p>
<p>Art. 12</p> <p>Dimensionamento delle istituzioni scolastiche</p> <p>1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Negli anni scolastici</p>	<p><i>I criteri per l'individuazione del contingente organico dei Dirigenti e dei Direttori dei Servizi sono definiti con decreto MIUR di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza Unificata. Rispetto al testo del decreto c'è un cambiamento significativo: non si parla più di criteri per individuare "le istituzioni scolastiche ed educative sedi di dirigenza</i></p>

<p>2012/2013 e 2013/2014 alle";</p> <p>b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";</p> <p>c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto avente natura non regolamentare, del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 bis.</p> <p>2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>scolastica e di direttori SGA", ma di "contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA". La formulazione appare più aderente a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 147/2012 (competenza delle Regioni sul dimensionamento, titolarità dello Stato in materia di dotazioni organiche);il superamento delle contestatissime disposizioni di cui al DL 98/2011, art. 19, commi 5 e 5 bis si realizza nel "previo accordo" che Stato e Regioni definiscono in sede di Conferenza Unificata e a cui il MIUR deve fare riferimento nel predisporre il contingente organico dei dirigenti e DSGA assegnato alle regioni. Queste ultime vedono riaffermata la titolarità a provvedere autonomamente al dimensionamento. Ovviamente il nodo politico resta, al di là delle procedure, quello della consistenza media delle istituzioni scolastiche da assumere come parametro di riferimento per la definizione degli organici.</i></p>
<p>Art. 13</p> <p>Integrazione delle anagrafi degli studenti</p> <p>1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.</p> <p>2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p><i>Viene confermata la formulazione originaria, nell'ottica di una piena integrazione fra le anagrafi regionali e quella nazionale. È una norma di razionalizzazione nella gestione dei dati, da attuarsi entro il corrente anno scolastico.</i></p>

<p>3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Istituti tecnici superiori</p> <p>1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo.</p> <p>2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.</p>	
<p>Art. 15.</p> <p style="text-align: center;">Personale scolastico</p> <p>1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e</p>	<p style="text-align: center;">Piano triennale di assunzioni</p> <p><i>È definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2014-2016. Viene confermata sostanzialmente la formulazione originaria su un punto qualificante del provvedimento, che dà continuità al processo di stabilizzazione del personale avviato con le intese del 2011.</i></p>

della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, **commi 3 e 3-bis**, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo **è inserito** il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in mi-sura pari rispettivamente al **75** per cento e al **90** per cento ed è pari al **100** per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, **commi 3 e 3-bis**, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5

Organico del sostegno

Modifica formale del testo della art. 2 comma 414 della legge 244/2007, che realizza un altro importante obiettivo da tempo al centro della nostra azione, aumentando di oltre 26.000 posti in un triennio l'organico di diritto del sostegno.

Dall'anno scolastico 2014/2015 l'incremento dell'organico di sostegno dovrà avvenire riequilibrando i posti tra le diverse regioni.

La norma autorizza l'assunzione su tutti i posti di sostegno del nuovo organico di diritto, conseguente agli incrementi di cui al comma 2.

Unificazione aree sostegno scuola secondaria secondo grado

Per la scuola secondaria di secondo grado è prevista l'unificazione delle attuali quattro aree di sostegno. Lo stesso comma e il successivo comma 3 ter prevedono, solo per le graduatorie ad esaurimento e concorsuali una

febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/ 2015 -2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";

fase transitoria di mantenimento della suddivisione in aree. A tale fine si introducono procedure temporalmente differenziate tra graduatorie provinciali e graduatorie di istituto:

- per le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia le aree di sostegno sono unificate a partire dal prossimo aggiornamento previsto per il triennio 2014/2017;

- per le graduatorie provinciali e le correlate graduatorie di istituto di prima fascia, a meno che gli elenchi di sostegno non siano esauriti al momento dell'aggiornamento del triennio 2014/2017, l'unificazione decorre dal successivo triennio 2017/2020.

La norma, introdotta in sede di conversione e che a nostro avviso avrebbe meritato il supporto di una più approfondita riflessione, porrà non pochi problemi di applicazione per quanto riguarda la definizione degli organici e la gestione del personale. Non è di poco conto, peraltro, il cambiamento che interviene rispetto al dettato della legge 104/92.

Docenti inidonei

Abrogata la norma che prevede il passaggio forzoso degli inidonei sui ruoli del personale ATA.

3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro **trenta** giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. **Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.**

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data

Commissioni mediche

Confermata una disposizione sulla quale permangono quindi tutte le nostre perplessità.

Reintrodotta la disciplina del decreto-legge 98/2011 (art. 19, commi da 12 a 14) che prevede per il personale dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo, il passaggio a domanda al ruolo ATA o, in alternativa, il transito obbligatorio nella pubblica amministrazione. Tale personale, entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, può presentare la domanda per il passaggio alla qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel caso in cui non venga presentata la domanda o la stessa non sia accolta in assenza di posti si darà luogo alla mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

In attesa della mobilità intercompartimentale e comunque fino all'anno scolastico 2015/2016 il personale può essere utilizzato in altri compiti (progetti di apertura prolungata e contrasto alla dispersione, o attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di scuole).

Si prevede una nuova visita finalizzata ad accertare il permanere della

di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, **o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la**

situazione di inidoneità. Se questa non è confermata, il docente è restituito all'insegnamento, altrimenti si applica quanto previsto al comma 6. è data possibilità di optare direttamente per quanto previsto al comma 6 senza sottoporsi a visita.

Docenti C555 e C999

Ai docenti delle classi di concorso C555 e C999 a condizione che non vi sia situazione di esubero provinciale e qualora ricorrano i requisiti necessari di abilitazione o di possesso di idoneo titolo, è consentito il passaggio in altra classe di concorso. Gli stessi potranno permanere negli organici degli uffici tecnici, subordinatamente all'esistenza dei posti in organico e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

<p>finanza pubblica.</p> <p>9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso.</p> <p>10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.</p> <p>10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».</p> <p>10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Mobilità Interprovinciale - riduzione termini</p> <p><i>Il divieto di chiedere trasferimento, assegnazione o utilizzo in altra provincia si riduce ai primi tre anni dopo l'assunzione in ruolo, rispetto agli attuali cinque (cfr. DL 70/2011, art. 9 comma 21).</i></p>
<p>Art. 16.</p> <p>Formazione del personale scolastico</p> <p>1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per</p>	<p><i>Viene riformulato il testo nella parte in cui prevedeva di sottoporre a formazione obbligatoria il personale delle scuole con esiti negativi nelle prove Invalsi: ora il riferimento è alle scuole ubicate in zone a rischio socio educativo.</i></p>

attività di formazione e **aggiornamento obbligatori** del personale scolastico, **con riguardo:**

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, **necessarie ad** aumentare l'attesa di successo formativo, **anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;**

b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, **rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;**

d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; e)

all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica;

g) all'aumento delle competenze **per favorire i** percorsi di alternanza scuola-lavoro, **anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese.**

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali **e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano**

Le attività saranno finalizzate:

- *al rafforzamento delle conoscenze e competenze di ciascun alunno;*
- *al potenziamento dei processi di integrazione alunni disabili;*
- *al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio educativo;*
- *all'educazione all'affettività e al rispetto delle diversità e apri opportunità di genere;*
- *all'aumento delle capacità nella gestione della programmazione dei sistemi scolastici;*
- *all'aumento delle competenze relative ai processi di innovazione tecnologica;*
- *all'aumento delle competenze dei docenti impegnati nei percorsi alternanza scuola-lavoro.*

Resta la nostra obiezione di fondo circa la natura contrattuale delle materie su cui si interviene (formazione in servizio e aggiornamento) e conseguentemente l'obiettivo di ricondurre la questione a un necessario tavolo di confronto negoziale.

Le modalità di organizzazione delle attività formative sono definite con decreto del MIUR; si prevede che possano esservi coinvolte associazioni accreditate.

<p>specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.</p> <p>3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.</p>	<p><i>In via sperimentale, per l'anno 2014 è previsto l'ingresso gratuito ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato del personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato.</i></p>
<p>Art. 17</p> <p>Dirigenti scolastici</p> <p>1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui</p>	<p><i>La modifica all'art 29 del D.lvo 165/2001 introduce una procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici che - ferma restando la forma del corso concorso - prevede la cadenza annuale e non più triennale del bando, che riguarderà tutti i posti vacanti. Il bando sarà emanato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e non più dal MIUR.</i></p> <p><i>Si prevede l'ammissione di un numero di candidati superiore (nel limite</i></p>

numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3- bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea **magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento**, che abbia **maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza** di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano **l'eventuale** preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica **svolta dai** partecipanti, con eventuale riduzione del **loro** carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in

massimo del 20%) a quello dei posti disponibili.

Si introduce il pagamento di un contributo da parte dei candidati per le spese della procedura concorsuale.

Il corso concorso si svolgerà presso la Scuola nazionale dell'amministrazione e non più a livello regionale.

Sono specificati i titoli validi ai fini della partecipazione al concorso aggiornandoli alle nuove lauree magistrali.

Le graduatorie regionali del concorso del 2011 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

L'indizione del prossimo concorso avverrà dopo l'assunzione di tutti i vincitori e gli idonei del concorso 2011.

Ciò consente l'assunzione di tutti gli idonei sull'intera disponibilità dei posti

graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **e il**

messi a concorso.

Si prevede l'indizione, contestuale a quella del concorso nazionale, di un apposito corso concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

A seguito della modifica dell'art. 29 del D.lvo 165/2001 vengono abrogati

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **a decorrere** dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i **suddetti decreti direttoriali**, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, **anche in deroga a quanto previsto** dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.

sia la norma della legge finanziaria 2007 che rinviava ad un apposito regolamento la definizione delle modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici sia il Regolamento approvato con DPR 140/2008: Quest'ultimo continua ad essere applicato ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104.

Nelle regioni in cui non sono state ancora approvate le graduatorie definitive i docenti collaboratori del dirigente scolastico possono ottenere l'esonero dall'insegnamento anche in deroga ai criteri previsti dal T.U.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali **di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011**, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può **essere integrata**, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 **candidati**, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna

<p>delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014.</p> <p>8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con <i>handicap</i> fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».</p>	<p><i>I ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap non sono soggetti alle spese di giustizia.</i></p>
<p>Art. 18</p> <p>Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione</p> <p>1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-<i>undecies</i>, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a decorrere dall'anno 2014, i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale</i> del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.</p>	<p><i>Viene previsto un termine di decorrenza (dal 2014) per quanto riguarda l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso ispettivo.</i></p>

<p>2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.</p>	
---	--